

(N. 1395-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1956 (V. Stampato N. 1980)***presentato dal Ministro delle Finanze**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1956**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1956**

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio, 1956 n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il capitolo 90 dello stato di previsione per l'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, dedicato ai « Proventi del monopolio di vendita delle pietre focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi » segna un incremento di 800 milioni nei confronti della previsione 1955-56 ed

apposita nota esplicativa dichiara testualmente: « Variazione proposta per maggior presunto introito derivante dalla istituzione di un diritto fisso dovuto all'erario per la detenzione di apparecchi di accensione di cui al decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 2 ».

Questa speranza è l'argomento sostanziale che può indurre all'approvazione dell'attuale disegno di legge che, presentato nel rispetto

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 77 della Costituzione, richiede la conversione in legge del decreto sopraricordato.

L'urgente ricerca di nuovi fondi per contenere in termini ragionevoli la previsione di disavanzo per il prossimo esercizio finanziario, specie in relazione al notevole incremento delle spese, ha portato l'attenzione del Ministro proponente su molti capitoli di entrata e fra questi anche su quello comprendente l'imposizione sugli accenditori che trova la sua origine nel regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 col quale venne abolito il monopolio dei fiammiferi, sostituito da una imposta di produzione, e nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, con il quale venne istituito l'obbligo di pagamento all'erario di un diritto fisso su ogni apparecchio di accensione.

Attualmente, in virtù di quell'obbligo, ogni apparecchio del genere azionato da pietra focaia, nel momento in cui viene estratto dalla fabbrica o che viene introdotto in Italia è sottoposto al pagamento di L. 3.000, L. 1.800, L. 1.200 a seconda, rispettivamente, se di platino od oro, argento, metallo comune od altre materie, mentre se azionato a « carta piroforica » è sottoposto al pagamento di L. 3.000 se di platino, oro, argento o di L. 1.200 se di metallo comune od altra materia. Il pagamento è provato mediante punzonatura degli apparecchi da eseguirsi esclusivamente presso gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o presso le dogane di confine.

Il ricavato dall'applicazione di tale diritto è stato sempre molto limitato. Il Consorzio industrie fiammiferi cui è riservata la fabbricazione, importazione e vendita di apparecchi tascabili ha corrisposto a questo titolo:

nell'esercizio 1950-51	L.	25.846.750
» » 1951-52	»	25.614.600
» » 1952-53	»	17.806.200
» » 1953-54	»	32.237.000
» » 1954-55	»	25.702.200

mentre dalle Dogane di confine e dai privati si è ottenuto il seguente gettito:

nell'esercizio 1950-51	L.	33.211.945
» » 1951-52	»	43.483.955
» » 1952-53	»	31.760.095
» » 1953-54	»	41.703.672
» » 1954-55	»	55.258.045

Complessivamente, presi in esame soltanto i due ultimi esercizi si è avuto quindi un introito di lire 73.940.672 nel 1953-54 e di lire 80.960.245 nel 1954-55 ciò che vuol dire come, pure tenendo per base la tassazione minima di lire 1.200 per apparecchio, sarebbero stati punzonati ogni anno dai 60 ai 65 mila apparecchi e, poichè un apparecchio dura in media quattro anni si giudicano attualmente in 250 mila gli accenditori in regola col Fisco.

Evidentemente tale numero appare esiguo se messo in rapporto al numero dei fumatori che in Italia si aggira oggi sui 10 milioni ed al numero ormai stragrande di fornelli a gas entrati in uso dopo l'immissione al consumo del « gas liquido » per l'accensione dei quali fornelli, in moltissimi casi, vengono adoperati appositi congegni di facile fabbricazione. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, riconosciuto che l'attuale sistema di tassazione si è rivelato pochissimo produttivo (certamente i cittadini in questo campo sono abituati ad usare tranquillamente gli accenditori di illegittima provenienza senza minimamente preoccuparsi della loro regolarizzazione) ammette che ciò è dovuto in parte al sistema di assolvimento della imposta ed in parte alla eccessività del tributo che può apparire sperequato specialmente per gli apparecchi di metallo comune di fronte al valore dell'accenditore (lire 1.200 di tassa contro poche centinaia di lire).

Effettivamente il sistema dell'assolvimento della imposta è particolarmente gravoso e il cittadino che sia in possesso di un apparecchio non punzonato ed intenda regolarizzarlo deve oggi sottostare ad una pesante procedura:

a) deve infatti provvedersi di un apposito modulo di versamento in conto corrente postale per recarsi all'Ufficio postale onde eseguire il versamento del diritto fisso più l'eventuale soprattassa;

b) deve poi recarsi presso l'U.T.I.F. o presso la Dogana più vicina che sia provvista di punzone. Se si tien conto che esistono attualmente solo un centinaio di punzoni in dotazione (generalmente agli uffici dei capoluoghi di provincia) è facile rilevare il disagio di coloro che non abitandovi debbono invece trasferircisi;

c) giunto all'U.T.I.F. ed esibita la ricevuta, deve attendere che la punzonatura venga eseguita il che, talvolta, richiede una notevole perdita di tempo.

Con i provvedimenti adottati invece, che per la loro natura sono stati giustamente disposti facendo ricorso al decreto-legge, si è ritenuto ovviare agli inconvenienti suddetti nella fiducia che il cittadino facilitato nelle modalità di adempimento sia portato a compiere il proprio dovere col risultato di un notevole incremento del gettito. Si è disposto infatti che, i « diritti » già dovuti e legati a ciascun apparecchio per tutta la sua durata, vengano sostituiti con un diritto annuo di lire 300 da percepirsi mediante l'acquisto di apposita marca contrassegno, facilmente reperibile presso ogni rivenditore di generi di monopolio, che l'utente sarà sempre tenuto a pagare per ogni apparecchio posseduto ma che potrà applicare tanto sugli stessi quanto su qualsiasi documento di riconoscimento personale.

Per gli evasori sono previste pene pecuniarie da un minimo di cinque ad un massimo di cinquanta volte il diritto evaso.

Corre l'obbligo a questo punto di far note alcune osservazioni che hanno o presentano un serio fondamento:

1) la facilità di corresponsione della imposizione, se ben propagandata, indurrà certo qualche possessore di « accendisigari » ad assolvere il suo dovere ma difficilmente questo potrà verificarsi per coloro che, nella propria abitazione, usano gli apparecchi di accensione per fornelli a gas, ecc.

2) il cittadino, poichè gli è consentito di conservare la marca-contrassegno su documenti personali di identità, anche se è leale ed onesto, sarà portato a versare il contributo per un solo apparecchio anche se ne ha diversi, con conseguente danno all'erario;

3) il modo di esazione del tributo appare non molto adeguato e si presta all'ironia; certo che al contribuente sarà molto difficile custodire convenientemente sulla propria persona, per un anno intero la marca-contrassegno.

Onorevoli Senatori,

nonostante queste osservazioni, la maggioranza della Commissione ha ritenuto poter proporre l'approvazione del disegno di legge, nella considerazione che nel primo esercizio il nuovo sistema consentirà un incasso immediato di poco inferiore al miliardo per il prelevamento di marche che i rivenditori dovranno fare (anche se dovrà prevedersi poi, un sistema di cambio ogni anno delle marche invendute) e nella fiducia della riuscita dell'esperimento che, in caso contrario, nulla vieterà di modificare opportunamente.

BRACCESI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Era-rio per la detenzione di apparecchi di accensione.

ALLEGATO.

Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica del sistema d'imposizione fiscale degli apparecchi d'accensione;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sugli apparecchi di accensione e sui relativi pezzi di ricambio a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, è abolito.

È del pari abolito il sistema di riscossione mediante punzonatura degli apparecchi previsto dal penultimo comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

Art. 2.

Per la detenzione di apparecchi capaci di produrre fiammella, scintilla od incandescenza, che nell'uso sostituiscano i fiammiferi, è dovuto all'Erario un diritto annuale nella misura di L. 300 per ognuno degli apparecchi medesimi.

Art. 3.

La riscossione del diritto annuale si effettua a mezzo di apposite marche contrassegno, che l'utente può apporre sull'apparecchio ovvero su qualsiasi documento di riconoscimento personale.

Finchè restano in vigore le convenzioni con il Consorzio Industrie Fiammiferi, annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, successivamente rinnovate, la distribuzione primaria delle marche è affidata al predetto Consorzio che è tenuto a prestare per tale servizio idonea cauzione.

Le caratteristiche delle marche, le modalità per la distribuzione e riscossione del diritto, l'aggio da corrispondere ai distributori e l'ammontare della cauzione di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto è punita con la pena pecuniaria da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto.

Art. 5.

I viaggiatori che entrano nello Stato ed i destinatari di pacchi postali provenienti dall'estero possono introdurre in Italia non più di un apparecchio a condizione che posseggano o si provvedano presso la Dogana della apposita marca contrassegno di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto a partire dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Per la durata di anni quattro dalla pubblicazione del presente decreto è consentita la detenzione in esenzione dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 2, degli apparecchi di accensione muniti, del contrassegno a punzone e già estratti dalla fabbrica all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Per gli apparecchi bollati non ancora estratti dalla fabbrica e per quelli detenuti dal Consorzio Industrie Fiammiferi alla data suindicata è consentito il rimborso entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria, del diritto fisso pagato, previo annullamento del contrassegno, da farsi con le modalità e le cautele che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, nelle forme previste dall'art. 3 ultimo comma.

Art. 8.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni sugli apparecchi di accensione non in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.